

DELIBERA N. 222/19/CONS

RIDETERMINAZIONE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO N. 1956/2019, DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE INGIUNTA CON LA DELIBERA N. 500/17/CONS ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito *“Codice”*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dei servizi dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS;

VISTA la delibera n. 500/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Fastweb S.p.a. per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS*”;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 1956/2019, pronunciata sul ricorso recante n. di R.G. 1424/2018, proposto da Fastweb S.p.A. per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 500/17/CONS;

CONSIDERATO che, rispetto al presidio sanzionatorio applicato con la delibera n. 500/17/CONS, il giudice amministrativo ha statuito che: “*nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il precedente sistema sanzionatorio, atteso che la violazione si è consumata nel mese di giugno 2017, allo spirare del termine concesso dall’Autorità agli operatori per l’adeguamento delle proprie offerte alle prescrizioni delibera 252/16/CONS (cfr. art. 2, comma 3, della delibera 121/17/Cons), in data quindi antecedente l’entrata in vigore della predetta modifica normativa. Ne consegue la illegittimità della sanzione irrogata di € 1.1160.000, corrispondente agli importi rideterminati dalla legge n. 124/2017, che va pertanto annullata con conseguente obbligo dell’Autorità di procedere alla rideterminazione dell’importo sulla base di quanto sopra considerato*”;

RITENUTO, pertanto, in esecuzione della citata sentenza, di rinnovare l’ordinanza ingiunzione di cui alla delibera n. 500/17/CONS, sulla base di quanto indicato nella stessa sentenza, provvedendo quindi alla rideterminazione dell’importo ingiunto ai sensi dell’art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, secondo la formulazione vigente alla data del 23 giugno 2017, che prevedeva il massimo edittale pari a euro 580.000,00;

RITENUTO, in base ai criteri seguiti per la quantificazione della sanzione irrogata con la delibera n. 500/17/CONS, di rideterminare l’importo della sanzione in euro 580.000,00;

CONSIDERATO, in ogni caso, che la rideterminazione sopra indicata non costituisce in alcun modo acquiescenza alla sentenza del TAR del Lazio n. 1956/2019, contro la quale l’Autorità ha proposto appello incidentale per il capo di soccombenza sopra trascritto, e che pertanto si fa espressamente salva la possibilità di recupero di tutte le somme originariamente ingiunte;

RITENUTO, in base ai criteri applicati per la quantificazione della sanzione irrogata con la delibera n. 500/17/CONS, di rideterminare l'importo della sanzione in euro 580.000,00;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di rideterminare l'importo della sanzione di cui alla delibera n. 500/17/CONS, sulla base di quanto indicato nella citata sentenza del TAR del Lazio n. 1956/2019, in euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella formulazione vigente alla data del 23 giugno 2017.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi